



Cod. NC7/O11
Cod. MF/Consulenza Legale/zf

Protocollo Generale (Uscita)
cnappc - aoo_generale

Prot.: 0000780

Data: 08/07/2021

Al Consiglio dell'Ordine
degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
BRINDISI
architetti@brindisi.archiworld.it

Oggetto: Riscontro al quesito – Competenze su progettazione.

Con riferimento alla questione prospettata con la nota che si riscontra, dell'8 giugno 2021 prot. 988, si espone quanto segue.

1. Preliminarmente, si osserva che, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), prevede all'art. 5 che "*Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste*" non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell'architetto per siffatte prestazioni pur non indicando chiaramente le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza.

2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica "*strettamente connesse con singoli fabbricati*" parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.

Tale orientamento viene ritenuto valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2537 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, e ritenendo ciò incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).





Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto riguardante la competenza in materia impiantistica degli architetti, affermando che: *“pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico, deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale”*.

3. La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un' interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale *“la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere”* ed ancora *“se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate”* (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).

Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).

4. La giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.





La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: *“Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)”..... “...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie...”.*

"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.”

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha infine confermato la tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, *"privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili"*.

Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di “opere di edilizia civile” *"si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione"*.





È stato ritenuto, dal Consiglio di Stato, che per un "*impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto*".

5. Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va aggiunto anche un aspetto sulla competenza degli architetti in ambito fotovoltaico contemplata da specifiche disposizioni di legge.

Difatti, nei c.d. Conti Energia, ed anche nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«*impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative*», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione. L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici.

In questo contesto l'architetto acquisisce un ruolo determinante, poichè possiede le conoscenze e gli strumenti necessari al fine di rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio.

Per tale tipologia di impianto fotovoltaico è da ritenersi quindi imprescindibile l'attività di progettazione di un architetto, trattandosi, così come emerge dall'allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012, di impianti a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, con moduli fotovoltaici che sostituiscono componenti architettonici degli edifici, che svolgono una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica, e con l'inserimento del sistema fotovoltaico nel disegno architettonico dell'edificio.

6. In conclusione, fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni, appare possibile attribuire piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano, ritenendo ammissibile che l'architetto possa svolgere, in tale ambito, attività di progettazione relativamente ad un impianto fotovoltaico a terra, senza limite di MW. Per un impianto microeolico, appare possibile applicare gli stessi criteri e principi, dovendo essere comunque rispettato il criterio del requisito di





CNA
PPC


CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

realizzazione di tale impianto in ambito urbano ed a servizio di edifici.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Gelsomina Passadore)


Il Presidente
(Francesco Miceli)
